

**D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**  
**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**  
**Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.**

**Articolo 120. Società di trasformazione urbana**

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune <sup>(204)</sup>.

3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione <sup>(205)</sup>.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti <sup>(206)</sup>.

---

(204) Comma così sostituito dall'*art. 44, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(205) Comma così sostituito dall'*art. 44, L. 1° agosto 2002, n. 166*.

(206) Il presente articolo corrisponde al *comma 59 dell'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127*, ora abrogato.